

## **LEGGE REGIONALE 31 luglio 2006, n. 16 – Valorizzazione del turismo naturista**

La legge in oggetto intende valorizzare la pratica del turismo naturista, intendendo il naturismo quale insieme delle pratiche di vita sana e all'aria aperta finalizzate all'equilibrio della salute fisica e mentale e all'armonia della persona, attraverso il contatto diretto con la natura.

A tal fine si consente alle autorità comunali di destinare e adibire aree naturali, di proprietà del demanio o di enti pubblici, alla pratica naturista, evitando promiscuità con spazi frequentati da cittadini che non la praticano. La gestione di tali aree può essere concessa anche ai privati.

Circa l'individuazione delle aree, possono essere destinate al turismo naturista spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali del demanio.

Si prevede però che anche i privati possano aprire strutture, quali campeggi, piscine, alberghi o saune, che tengano conto delle esigenze dei naturisti.

La legge prevede infine che tutte le aree destinate al turismo naturista vengano adeguatamente delimitate e siano segnalate nella maniera più opportuna, al fine di evitare promiscuità con chi pratica un turismo differente.